



N. 12 DEL 02/04/2020

ORDINANZA COMMISSARIALE CONTINGIBILE E URGENTE DI CHIUSURA AL PUBBLICO DEL CIMITERO COMUNALE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone al comma 2 dell'art. 3 che *“Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1, nei casi di estrema necessità ed urgenza le misure di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dell'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.”*

Visti altresì

- il DPCM 25 febbraio 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il DPCM 1° marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il DPCM 4 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il DPCM 8 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
- il DPCM 9 marzo 2020 *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il DPCM 11 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;

Evidenziato che il D.P.C.M. del 9 marzo 2020 estende le misure previste dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 a tutto il territorio;

Considerato che tra le misure da rispettare per evitare la diffusione dell'epidemia si prevede:

- di evitare ogni spostamento all'interno del territorio, salvo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute;
- il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 – Giugliano in Campania (Na)

- la sospensione delle cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;

Visto che il Presidente della Regione Campania, in ragione della diffusività del virus e rilevando condizioni di estrema necessità ed urgenza, ha adottato diverse ordinanze per emanare misure a carattere preventivo e precauzionale volte al contenimento del rischio di contagio della popolazione ed in particolare l'ordinanza n° 15 del 13/03/2020 avente ad oggetto *“Ulteriori misure per la prevenzione, e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 50 del TUEL”* ;

Visti

- il D.L. n. 18 del 17/03/2020 *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;
- il DPCM 22 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, applicabili all'intero territorio nazionale”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
- la circolare *“indicazioni emergenziali connesse ad epidemia covid-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione”* emanata dal Ministero della Salute Direzione Generale della Prevenzione sanitaria il 01/04/2020 prot. 11285;
- il comunicato del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che ha annunciato in conferenza stampa del 01/04/2020 di aver firmato il DPCM che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19, come già anticipato dal ministro Roberto Speranza nell'informativa al Senato e alla Camera;

Viste le Ordinanze Commissariali n. 8 del 16/03/2020 e n. 9 del 24/03/2020;

Dato atto che al fine di limitare il diffondersi dell'epidemia all'interno del territorio comunale, è necessario porre in essere misure idonee e proporzionate all'evolversi della situazione, che consentano di limitare il pregiudizio per la collettività;

Ritenuto pertanto necessario adottare misure precauzionali che consentano azioni utili alla riduzione del rischio, laddove appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone e in considerazione della percezione dei cittadini rispetto alla situazione in corso e allo scopo di restituire serenità alla vita quotidiana, offrendo una particolare tutela soprattutto alle categorie a rischio.

Tenuto conto della necessità di adottare misure efficaci, economiche ed efficienti in relazione alle circostanze del caso concreto, per evitare che i cittadini si rechino presso il Cimitero cittadino violando le disposizioni governative e regionali su richiamate.

Ritenuto, nell'interesse della comunità amministrata ed in linea con le disposizioni su richiamate, di dover disporre in prosieguo all'ordinanza n. 9 del 24/03/2020 e sino al 13 aprile 2020 salvo diversa successiva ordinanza, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, consentendo le sole attività di trasporto/tumulazione/inumazione delle salme, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati decreti e salvo ulteriori misure più restrittive imposte dal Governo o dalla Regione.

Visto l'art. 50, comma 5, del Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le attribuzioni del Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti;



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
Città Metropolitana di Napoli - Corso Campano 200 – Giugliano in Campania (Na)

ORDINA

Per i motivi descritti nelle premesse, in continuità con l'Ordinanza Commissariale n. 9 del 24/03/2020 e sino al 13/04/2020 salvo diversa successiva ordinanza e salvo ulteriori misure imposte dal Governo o dalla Regione, la chiusura al pubblico del Cimitero Comunale, consentendo le sole attività di trasporto/tumulazione/inumazione delle salme, nel rispetto delle norme di comportamento stabilite dai sopra richiamati decreti e salvo ulteriori misure più restrittive imposte dal Governo o dalla Regione.

Per ogni emergenza sono attivi i numeri telefonici degli uffici comunali e della Ditta VI.MA.RA. pubblicati sul sito istituzionale.

INFORMA CHE

- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.
- La società VI.MA.RA s.r.l. è incaricata dell'esecuzione della presente Ordinanza.
- La Polizia Municipale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.
- L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

1) La pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Giugliano in Campania

2) La trasmissione di copia a:

- Prefetto della Provincia di Napoli
- Alla Regione Campania
- Alla Questura di Napoli
- Al Commissariato PS di Giugliano
- Ai Comando Compagnia Carabinieri di Giugliano
- Al Comando Gruppo Guardia di Finanza di Giugliano
- Al Comando di Polizia Municipale
- Alla Società VI.M.RA. s.r.l.
- Alla ASL NA2 NORD

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
dott. Umberto Cimmino

IL DIRIGENTE
arch. Paola Valvo